Nella causa 148/79,

WALTER KORTER, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avvocato Hans-Georg Hornung, del foro di Treviri, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Pierre-Paul Schleimer, 78 Grand'rue,

ricorrente,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dall'avvocato Pierre L. Prum, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Prüm, 22 Côte d'Eich,

convenuto,

causa avente ad oggetto un ricorso volto ad ottenere la condanna del Consiglio ad adottare, sulla richiesta di trasferimento presentata dallo stesso sig. Korter, una decisione soggetta a controllo giurisdizionale,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che sono all'origine della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

L'11 agosto 1978, il segretariato generale del Consiglio pubblicava l'avviso al per-

sonale n. 189/78, con cui informava i propri dipendenti che si era reso vacante provvisoriamente, per un anno, un posto di amministratore, di categoria A, grado A 7/A 6, presso la Direzione generale E, direzione III, «negoziati di adesione».

I dipendenti interessati a questo posto che ritenessero di possedere i requisiti richiesti erano invitati a presentare una domanda di trasferimento all'amministrazione, ufficio effettivi, al più tardi il 29 settembre 1978. Erano ricevibili le candidature dei dipendenti che occupassero già un posto di grado A 7/A 6.

L'avviso precisava che non era necessario redigere un atto di candidatura, compilando l'apposito modulo; sarebbe stata invece sufficiente una nota, con allegato un succinto curriculum vitae.

Il sig. Walter Korter, amministratore presso il segretariato generale del Consiglio dal 1° ottobre 1973, faceva domanda di trasferimento con nota del 27 settembre 1978, facendo riferimento all'avviso summenzionato.

Con nota del 6 febbraio 1979, il capo dell'ufficio «effettivi» comunicava al Korter che, per il posto disponibile, non si era dato esito positivo ad alcuna delle candidature presentate.

Il 23 febbraio 1979, il Korter trasmetteva al direttore dell'amministrazione una nota, in cui contestava il potere di firma dell'autore della nota del 6 febbraio e chiedeva delucidazioni. Il Korter faceva notare di essere stato informato del fatto che la nota del 6 febbraio doveva considerarsi un atto amministrativo adottato a suo carico; orbene, tale qualifica gli sembrava dubbia: l'atto controverso non contiene infatti alcun riferimento all'autorità che ha il potere di nomina; il potere di firma è validamente conferito solamente qualora risulti da una delega espressa e personale del segretario generale, circostanza, questa, che non si verificava nel caso in esame.

In risposta alla nota del 23 febbraio 1979, il sig. Korter veniva informato, il 19 marzo 1979, che il responsabile del servizio interessato non aveva preso in considerazione alcuna delle domande di trasferimento presentate e che il capo dell'ufficio «effettivi» era abilitato a firmare comunicazioni che, come quella del 6 febbraio, avessero un carattere puramente informativo.

Con nota della stessa data, il Korter chiedeva all'amministrazione di rendergli noto quando l'autorità che ha il potere di nomina avesse l'intenzione di pronunziarsi sulla domanda di trasferimento del 27 settembre 1978, tenendo conto del termine stabilito dall'art. 90, nn. 1 e 2, dello Statuto.

Il 25 aprile 1979, l'amministrazione confermava al Korter che la nota del 6 febbraio costituiva una nota di informazione nell'ambito del procedimento amministrativo aperto in seguito alla vacanza di un posto. Le candidature presentate nell'ambito di un procedimento di questo genere vengono trasmesse dall'amministrazione al capo-servizio competente, al quale spetta un potere assai esteso, in base a cui può accettare uno dei candidati o proporre una diversa soluzione. I dipendenti che abbiano proposto la propria candidatura ricevono in tutti i casi una risposta dell'amministrazione. Non spetta all'autorità che ha il potere di nomina comunicare l'esito dato alle candidature presentate nell'ambito di questo procedimento.

Il 26 aprile 1979, il Korter presentava un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto al segretario generale del Consiglio, chiedendogli, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, di accogliere la domanda di trasferimento da esso presentata il 27 settembre 1978 o di adottare, almeno, una decisione rivestita delle debite forme.

Con comunicazione del 27 giugno 1979, il segretario generale del Consiglio informava il Korter che la domanda da esso proposta non costituiva un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, in quanto non sussistevano i presupposti da questo previsti. Nel caso di specie, l'autorità che ha il potere di nomina non aveva adottato alcuna decisione a suo carico; essa non avrebbe potuto adottare un provvedimento previsto dallo Statuto nell'ambito di un procedimento non contemplato da questo, e per il quale l'autorità abilitata a effettuare la scelta è chiaramente determinata. La nota del 6 febbraio 1979, semplice nota d'informazione, non già decisione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, era stata firmata dal funzionario competente.

II — La fase scritta del procedimento

Il Korter introduceva, il 25 settembre 1979, il presente ricorso.

Il Consiglio, convenuto, chiedeva, con atto separato presentato il 6 dicembre 1979 ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura, che la Corte si pronunziasse, senza far luogo alla trattazione del merito, sulla ricevibilità del ricorso, dichiarandolo irricevibile. Il ricorrente nella causa principale presentava, con atto depositato il 30 gennaio 1980, le proprie osservazioni. Con ordinanza 13 febbraio 1980, la Corte (Seconda Sezione) decideva di riunire la trattazione dell'eccezione con quella del merito, riservando le spese.

La fase orale del procedimento si è svolta regolarmente.

La Corte (Seconda Sezione), su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza far luogo ad istruttoria. Essa ha tuttavia invitato il Consiglio ad indicarle per iscritto quale sia stato il seguito dato alla comunicazione al pubblico e per quali ragioni esso non abbia, infine, accolto alcuna delle candidature presentate in seguito all'avviso al personale dell'11 agosto 1978 ed il ricorrente a precisare per iscritto l'oggetto della decisione di cui egli, col ricorso, sollecita l'adozione, e l'interesse ch'egli può far valere all'adozione della stessa. Le due parti si sono conformate a tale invito entro i termini loro assegnati.

III — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* ha concluso nel senso che la Corte voglia:

a) respingere l'eccezione d'irricevibilità opposta al ricorso;

b) condannare il Consiglio a pronunziarsi, con decisione soggetta a controllo giurisdizionale, sulla domanda di trasferimento presentata il 27 settembre 1978;

c) condannare il Consiglio alle spese della causa.

Il *Consiglio* conclude nel senso che la Corte voglia:

a) dichiarare irricevibile il ricorso;

b) dichiararlo, comunque, infondato;

c) pronunziarsi sulle spese in conformità alle disposizioni in materia.

IV — I mezzi e gli argomenti svolti dalle parti nella fase orale del procedimento

A — Sulla ricevibilità

Il *Consiglio* considera il ricorso irricevibile per vari motivi.

a) Mancanza d'oggetto

La presa di posizione negativa espressa dal segretario generale del Consiglio il 27 giugno 1979 non può essere considerata un atto recante pregiudizio, in quanto la domanda di trasferimento del ricorrente era già stata oggetto di una decisione dell'amministrazione il 6 febbraio 1979.

La comunicazione del segretario generale non può essere intesa come rigetto esplicito della domanda di trasferimento: essa si limita a confermare che la nota del 6 febbraio 1979 era stata firmata dal funzionario competente e costituiva, semmai, solamente un documento amministrativo interno.

La comunicazione controversa non può neppure essere intesa come rientrante nell'ambito dell'art. 90, n. 2 dello Statuto, nel senso che l'autorità che ha il potere di nomina si sarebbe «astenuta dall'adottare un provvedimento imposto dallo Statuto»: la decisione è infatti già stata adottata ed il ricorso costituisce un tentativo di ottenere una seconda decisione sulla stessa questione.

b) Insussistenza dell'interesse ad agire

Se la nota del 6 febbraio 1979 costituisse, come sostenuto dal ricorrente, un atto che gli recasse pregiudizio, egli avrebbe potuto presentare ricorso contro di essa. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, deve riconoscersi come dilatoria la proposizione di un mezzo volto all'annullamento di un atto amministrativo, con la conseguenza di obbligare l'autorità investita del potere di nomina a pronunziarsi una seconda volta, qualora l'annullamento non possa giovare al ricorrente.

Se, invece, la nota del 6 febbraio 1979 avesse unicamente carattere informativo, la procedura seguita per la firma dovrebbe considerarsi pienamente legittima. Un'eventuale «decisione» dell'autorità investita del potere di nomina sarebbe stata pertanto senza oggetto.

Il ricorrente si limita a chiedere che l'autorità investita del potere di nomina venga condannata ad adottare una decisione soggetta a controllo giurisdizionale. Nell'ipotesi più favorevole, il ricorrente potrebbe ottenere solamente una decisione con cui si ribadisca, in una diversa forma, la risposta già fornita al reclamo, cosa, questa, priva di senso. Il dipendente non può far valere un diritto all'applicazione in astratto delle norme dello Statuto, indipendentemente dal fatto che tale applicazione incida o meno sui suoi diritti personali.

c) Violazione delle disposizioni dello Statuto

La domanda introdotta dal ricorrente il 26 aprile 1979, per quanto da questi definita come «reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto», non può configurarsi che come una di quelle domande che il dipendente può, in qualunque momento, presentare all'autorità che ha il potere di nomina. Tale domanda non costituisce un reclamo ai sensi dell'art. 90: non ricorre né l'una né l'altra delle fattispecie previste dallo Statuto: non sussiste, in particolare, né una decisione recante pregiudizio adottata dall'autorità che ha il potere di nomina, né la mancata adozione, da parte di tale autorità, di un provvedimento imposto dallo Statuto.

d) Insussistenza del pregiudizio

Né la nota del 6 febbraio 1979, di carattere puramente informativo, né la comunicazione del segretario generale del

Consiglio del 27 giugno 1979, inviata in risposta ad un reclamo, costituiscono atti amministrativi recanti pregiudizio. La proposizione di un ricorso sarebbe dunque priva di fondamento.

Del resto, non si riscontra alcun genere di disparità di trattamento del ricorrente rispetto ad altri dipendenti.

Il *ricorrente* contesta la pertinenza degli argomenti svolti dal Consiglio a sostegno dell'eccezione d'irricevibilità.

a) Oggetto della controversia

Il rifiuto esplicito del segretario generale del Consiglio di adottare una decisione dovrebbe essere qualificato o come l'omissione di un provvedimento la cui adozione è imposta dallo Statuto, o come l'espresso rigetto della domanda di trasferimento proposta dal ricorrente. Questi non aveva contestato la decisione adottata dal segretario generale circa il reclamo da esso presentato, bensì il rifiuto espresso di adottare il provvedimento di trasferimento.

Non si può accettare la tesi del Consiglio, contraddetta dagli atti, secondo cui la domanda di trasferimento proposta dal ricorrente aveva già fatto oggetto di una precedente decisione, a cui si riferiva la comunicazione dell'amministrazione del 6 febbraio 1979: da una parte, le decisioni relative alle domande di trasferimento dei dipendenti della categoria A rientrano esclusivamente nella competenza del segretario generale; dall'altra, se la lettera del 6 febbraio 1979 avesse solamente carattere informativo, come sostenuto dal Consiglio, essa potrebbe costituire solamente una comunicazione priva di effetti giuridici, non già una decisione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto.

L'autorità competente non si è pronunziata validamente sulla domanda di trasferimento. Il ricorrente non è responsabile del fatto che il comportamento ambiguo del segretario generale del Consiglio possa eventualmente essere considerato come rifiuto esplicito del provvedimento sollecitato, Un siffatto punto di vista non inciderebbe, d'altronde, in definitiva, sull'oggetto della controversia, o sulla ricevibilità o la fondatezza del ricorso.

Il ricorrente ha presentato reclamo non contro il fatto che il punto di vista ha esso sostenuto non fosse stato accolto dall'amministrazione, bensì contro il fatto che «fino ad ora, l'autorità competente ai sensi dell'art. 7 dello Statuto non ha adottato alcuna decisione circa la domanda di cui trattasi».

b) Interesse ad agire

Il rifiuto, in un primo momento implicito, indi, in seguito al reclamo del ricorrente, esplicito, di pronunziarsi sulla domanda di trasferimento da esso presentata, costituisce, per il ricorrente, un atto recante pregiudizio, nella misura in cui la sua posizione giuridica ne risulta compromessa.

Il ricorrente ha interesse a far valere in giudizio i propri diritti nell'ambito della presente controversia. Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, egli può ottenere un provvedimento diverso dalla «reiterazione, in altra forma, della risposta già fornita al reclamo»: il Consiglio stesso ammette infatti che la risposta del segretario generale al reclamo deve, comunque, essere rivestita di una forma diversa e che la questione del se la risposta debba essere comunque negativa resta aperta, in quanto, tra l'altro, non essendo intervenuto nel procedimento il segretario generale, non aveva ancora esercitato il proprio potere discrezionale la sola autorità che potesse formulare un giudizio di carattere globale sull'interesse del servizio.

Il ricorrente ha un innegabile interesse alla protezione giuridica autonoma garantita da una corretta applicazione, da

parte dell'autorità investita del potere di nomina, delle disposizioni dello Statuto, e, più in particolare, al fatto che l'esame della domanda di trasferimento da esso presentata venga effettuato nel solo interesse del servizio, senza alcuna considerazione di nazionalità (art. 7 dello Statuto), alla motivazione, nelle debite forme, della decisione di rifiuto (art. 25) e all'adozione di una decisione con cui si pronunzi sul reclamo da essa presentato (art. 90). È importante, per la sua situazione giuridica, che venga adottata una decisione la cui regolarità sia soggetta a controllo giurisdizionale.

Il ricorrente aveva interesse a che venisse adottata una decisione positiva di trasferimento, conforme allo Statuto; tale trasferimento gli avrebbe infatti permesso di arricchire nel nuovo posto di lavoro le proprie conoscenze e le proprie esperienze professionali; un interesse in questo senso sussiste tuttora, in quanto la domanda da esso proposta non è stata respinta né implicitamente né esplicitamente. Non sarebbe concepibile un nuovo reclamo.

L'interesse del ricorrente al provvedimento di trasferimento non viene meno per il fatto che l'autorità che ha il potere di nomina abbia adottato disposizioni, destinate a terzi, che implicano una decisione nei suoi confronti. L'interesse soggettivo del ricorrente ad agire in giudizio sussiste anche per il futuro; egli ha diritto a che le domande di trasferimento da esso proposte in futuro siano oggetto, da parte dell'autorità competente, di decisioni adottate nell'ambito e nel rispetto degli artt. 7, 25 e 29 dello Statuto. Non si può pretendere che il ricorrente rimanga in eterno in attesa di una decisione di trasferimento adottata ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, decisione la cui adozione viene rifiutata dal segretario generale, o di un provvedimento adottato nei confronti di un terzo, provvedimento che, secondo la prassi seguita dal segretario generale, non gli diverrebbe giammai noto.

B — Sul merito

a) Sul mezzo tratto dalla violazione dell'art. 7 dello Statuto

Il *ricorrente* sostiene che il Consiglio ha violato, nel caso di specie, l'art. 7 dello Statuto.

Conformemente alla decisione del Consiglio del 14 maggio 1962, relativa alla determinazione dell'autorità investita del potere di nomina da parte del segretario generale del Consiglio (GU 1963, pag. 34), il segretario generale esercita i poteri attribuiti all'autorità investita del potere di nomina ai fini dell'applicazione dell'art. 7 dello Statuto. L'art. 7, n. 1, 2° comma, dello Statuto, attribuisce al ricorrente il diritto di «chiedere di essere trasferito all'interno dell'istituzione cui appartiene»; tale trasferimento è oggetto di una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.

La comunicazione al personale n. 189/78, dell'11 agosto 1978, riguarda espressamente una «domanda di trasferimento (mutazione)»; l'autorità investita del potere di nomina ha dunque evidentemente inteso esaminare le possibilità offerte nell'ambito dell'art. 7, n. 1, dello Statuto. Successivamente, essa si era rifiutata, a torto, di esercitare le competenze espressamente conferitele con tale disposizione.

L'art. 7 trova tuttavia applicazione in materia.

Il protocollo di trattativa addizionale, firmato il 5 aprile 1978 dal segretario generale del Consiglio e dalle organizzazioni sindacali, stabilisce al punto IV («Mobilità»), che:

di ogni posto disponibile, ad eccezione dei posti da coprire per trasferimento per motivi di salute e dei posti di cui al punto III, 5, dell'allegato del protocollo di negoziato del 12 giugno 1975, è data comunicazione al personale sotto forma di un avviso di trasferimento, accompa-

gnato da una descrizione delle funzioni e da un invito a presentare candidature.

Il superiore gerarchico è libero di scegliere sia tra i candidati che fanno domanda di trasferimento in seguito a tale pubblicazione, sia al di fuori di essi. Tale scelta deve obbedire esclusivamente ai criteri d'interesse del servizio».

Il protocollo non ha il carattere di una norma modificativa dello Statuto; in particolare, esso non contempla il trasferimento di competenze.

L'autorità che ha il potere di nomina per un'istituzione ed i sindacati possono limitare le proprie competenze nell'ambito delle disposizioni dello Statuto stipulando accordi o subordinando l'esercizio di tali competenze a determinate procedure; tali accordi non possono comunque in alcun modo violare lo Statuto o modificarlo. Solamente il Consiglio, in quanto istituzione competente per l'adozione dei regolamenti, ha il potere di modificare lo Statuto.

È dunque inesatta l'affermazione secondo cui solamente il segretario generale ha il potere, successivamente all'approvazione del protocollo di negoziato addizionale, di decidere sul trasferimento richiesto.

Il fatto che la procedura instaurata dal protocollo non sia contemplata dallo Statuto non libera il segretario generale, dal punto di vista giuridico, dall'obbligo di adottare una decisione in conformità con l'art. 7, n. 1. La constatazione che, in esito alle successive fasi del procedimento, il superiore gerarchico non ha accettato, in fin dei conti, alcun candidato, non modifica in alcun modo la situazione giuridica per ciò che riguarda le competenze del segretario generale. Quest'ultimo, nel caso di specie, avrebbe dovuto rendere noto al ricorrente, con decisione motivata, che esso non aveva accolto la domanda di trasferimento da esso presentata; orbene, con la comunicazione del 27 giugno 1979, egli aveva invece rifiutato espressamente di farlo.

Contrariamente a quanto affermato, in tale comunicazione, dal segretario generale, risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che l'art. 7 dello Statuto si applica a tutti i trasferimenti, indipendentemente dalla loro natura.

È egualmente inaccettabile la concezione secondo cui l'art. 7 non sarebbe stato modificato, bensì semplicemente annullato; tale concezione avrebbe la conseguenza che, presso il segretariato generale del Consiglio, non potrebbe più aver luogo alcun trasferimento ai sensi dell'art. 7.

Se, invece, il segretario generale ritenesse, in applicazione delle disposizioni dell'art. 7 e facendo luogo alla procedura prevista nel protocollo di negoziato addizionale, di non essere in grado di pervenire ad una decisione in senso positivo e di poter quindi adottare una decisione solamente nell'ipotesi in cui il superiore gerarchico scegliesse uno o più candidati, si avrebbe una grave violazione del principio di uguaglianza di trattamento. È incompatibile col principio della non discriminazione fra i dipendenti che solamente il candidato scelto dal superiore gerarchico ottenga una decisione suscettibile di controllo giurisdizionale, mentre i candidati non prescelti, i quali subiscono un pregiudizio dal mancato accoglimento della domanda da essi proposta, risultano privi di mezzi di ricorso.

In base allo Statuto, è ammissibile una sola interpretazione, uniforme, della nozione giuridica di «domanda di trasferimento»; procedimenti complementari non potrebbero avere per effetto di pervenire, dalle stesse premesse giuridiche contemplate dallo Statuto, ad effetti giuridici diversi. In fin dei conti, spetta all'autorità che ha il potere di nomina pronunziarsi, in senso positivo o negativo, circa la domanda di trasferimento.

Il ricorso trova il proprio fondamento nel rifiuto, da parte del segretario generale, di dare applicazione all'art. 7 dello Statuto, se non altro per adottare una decisione sfavorevole al ricorrente.

Il *Consiglio* contesta che l'art. 7, n. 1. dello Statuto trovi applicazione nel caso di specie.

La nota del 6 febbraio 1979, semplice nota informativa indirizzata ai candidati, costituisce unicamente un provvedimento amministrativo, nell'ambito del protocollo di trattativa addizionale, non già una decisione ai sensi dell'art. 7 o una decisione individuale ai sensi dell'art. 25 dello Statuto.

In seguito alla stipulazione del protocollo di negoziato addizionale, l'amministrazione ha messo a punto un procedimento mirante a garantire ai dipendenti candidati ad un posto vacante l'informazione più rapida possibile sull'esito dato alla loro richiesta. Tale comunicazione amministrativa non incide sui diritti e sugli obblighi del dipendente e non è pertanto soggetta all'obbligo di motivazione.

Nel caso di specie, l'amministrazione ha reso nota una possibilità di trasferimento, chiedendo agli interessati di presentare la propria candidatura; si tratta di un procedimento preliminare, di carattere puramente informativo. Il ricorrente stesso si è attenuto alle disposizioni previste dal procedimento, stabilito ed imposto dal protocollo di negoziato addizionale.

Il riferimento all'art. 7 dello Statuto non è giustificato. Tale disposizione disciplina la destinazione dei dipendenti ai rispettivi posti, in seguito a nomina od a trasferimento; il dipendente ha la possibilità di chiedere il trasferimento all'interno dell'istituzione a cui egli appartiene, ma deve presentare domanda all'autorità investita del potere di nomina. Nel caso di specie, il ricorrente non ha presentato tale domanda, bensì si è limitato ad informare il capo del servizio «effettivi» di essere interessato al posto dichiarato vacante con la comunicazione al personale n. 189/78. Dall'ambito in cui la domanda del ricorrente è stata presentata, nonché dalla sua denominazione e dal suo tenore, risulta che non si tratta di una domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, la quale avrebbe dovuto essere indirizzata non già al superiore gerarchico, bensì all'autorità investita del potere di nomina, in condizioni completamente diverse.

Di conseguenza, l'autorità investita del potere di nomina non sarebbe stata tenuta a rispondere alla domanda che ha fatto oggetto della controversia. Non essendo tenuta ad adottare siffatta decisione, non le si può far carico di non averla adottata.

b) Sul mezzo tratto dalla violazione dell'art. 25 dello Statuto

Il *ricorrente* invoca la giurisprudenza della Corte di giustizia, la quale, in un caso di non ammissione di un candidato alle prove, aveva affermato che i dati obiettivi del rifiuto, ed in particolare i criteri di valutazione che sono alla base della selezione, devono venire comunicati alla persona la cui candidatura è stata respinta. Tale esigenza minima vale ugualmente per i provvedimenti di trasferimento di dipendenti che siano già al servizio del Consiglio.

Nel caso di specie, al ricorrente è stata notificata una decisione del segretario generale non contenente alcuna motivazione. Trattandosi di una decisione di rifiuto, dunque di un atto recante pregiudizio, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 25.

Il *Consiglio* sostiene che non è stata presentata alcuna domanda all'autorità investita dal potere di nomina e non è stata adottata una decisione ai sensi dello Statuto che dovesse venire comunicata immediatamente e per iscritto al dipendente interessato. Di conseguenza, non sussi-

stono le condizioni per l'applicazione dell'art. 25.

In ogni caso, risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che l'autorità che ha il potere di nomina non ha l'obbligo di motivare le decisioni con cui essa dà esito sfavorevole ad una candidatura, in quanto tale motivazione potrebbe recare pregiudizio al candidato.

c) Sul mezzo tratto dalla violazione dell'art. 90 dello Statuto

Il *ricorrente* fa carico al segretario generale del Consiglio di avere adottato una decisione sulle condizioni di ricevibilità del ricorso, sostituendosi così alla Corte di giustizia, non riconoscendo un reclamo come tale e pretendendo di rispondervi espressamente al di fuori di quanto previsto dall'art. 90 dello Statuto. La domanda del ricorrente, formalmente qualificata come reclamo ai sensi dell'art. 90 e presentata per via gerarchica, non ha ricevuto risposta, in quanto reclamo, da parte del segretario generale. È errato dal punto di vista giuridico affermare che il segretario generale non è stato investito di un reclamo ai sensi dell'art. 90 e che la risposta del 27 giugno 1979 non rientra neppure essa nell'ambito di applicazione di tale norma.

L'autorità investita del potere di nomina dà seguito al reclamo qualificato espressamente come tale in base alle disposizioni dello Statuto, oppure adotta una decisione implicita di rifiuto: essa non ha il potere di stabilire se l'atto sottopostole sia o meno un reclamo e se il ricorso contro la risposta fornita ad un reclamo sia o meno ricevibile. Risulta chiaramente dall'art. 91, n. 2, che tale esame rientra nella competenza della sola Corte di giustizia. La comunicazione del 27 giugno 1979 costituisce un'usurpazione di competenze ed è pertanto illegittima.

Secondo il *Consiglio,* la nota della ricorrente del 26 aprile 1979 non ha propriamente la natura di un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto: la procedura seguita nel caso di specie è disciplinata dal protocollo di negoziato addizionale; essa è di carattere puramente informativo.

V — La fase orale del procedimento

Il ricorrente, rappresentato dall'avv. Hornung, e il Consiglio, rappresentato dall'avv. Prüm, hanno svolto le rispettive argomentazioni sul merito della controversia all'udienza del 4 dicembre 1980.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 29 gennaio 1981.

In diritto

1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 25 settembre 1979, il sig. Korter, amministratore presso il segretariato generale del Consiglio, ha proposto un ricorso volto ad ottenere, da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, una decisione formale circa la domanda di cambiamento di assegnazione da lui presentata il 27 settembre 1978 in seguito ad un avviso pubblicato dall'amministrazione.

2 Risulta dagli atti, e non è contestato, che l'11 agosto 1978 il segretariato generale del Consiglio pubblicava, nelle «comunicazioni al personale», con il n. 189/78, un avviso intitolato: «Domanda di cambiamento di assegnazione (trasferimento)». Con tale avviso, i dipendenti del segretariato generale del Consiglio venivano informati che si era reso vacante provvisoriamente, per un anno, un posto di amministratore di grado A 7/A 6 presso la Direzione generale E, direzione III, «negoziati di adesione». Dopo aver descritto i compiti e le qualifiche richieste, l'avviso invitava i dipendenti interessati a presentare all'amministrazione, nella persona del capo dell'ufficio «effettivi», domanda di cambiamento di assegnazione. Erano ricevibili solamente le candidature dei dipendenti che occupassero già un posto di grado A 6/A 7. L'avviso precisava che non era necessario redigere l'atto di candidatura compilando l'apposito modulo, ma era invece sufficiente una nota, con allegato un breve curriculum vitae.

3 Il 27 settembre 1978, in seguito a tale avviso, il ricorrente presentava domanda di cambiamento d'assegnazione al capo dell'ufficio «effettivi». Il 6 febbraio 1979, quest'ultimo gli indirizzava una nota redatta nei termini seguenti: «Con riferimento alla domanda di trasferimento alla Direzione generale E, direzione III, da Lei presentata, sono spiacente di doverLa informare che non è stata accolta alcuna candidatura».

4 A seguito di ciò, il ricorrente iniziava uno scambio di corrispondenza con l'amministrazione, nel corso del quale contestava, in particolare, il potere di firma dell'autore della risposta sopra citata. Poiché l'amministrazione gli rispondeva che la comunicazione in questione aveva carattere «puramente informativo» (lettera 19 marzo 1979), egli insisteva per ottenere, in risposta alla propria domanda, una decisione formale dell'autorità che ha il potere di nomina.

5 Non avendo ottenuto quanto desiderava, il ricorrente inviava, il 26 aprile 1979, al segretario generale del Consiglio, un reclamo formale in base all'art. 90 dello Statuto del personale, in cui chiedeva che venisse dato seguito favorevole alla candidatura da lui proposta il 27 settembre 1978 o, che, almeno, l'autorità che ha il potere di nomina adottasse, in merito a tale domanda, una decisione conforme all'art. 7 dello Statuto.

6 Nella risposta, in data 27 giugno 1979, il segretario generale del Consiglio, richiamandosi al protocollo addizionale di negoziato firmato a Bruxelles, il 5 aprile 1978, tra il segretariato generale e le organizzazioni sindacali del personale (in prosieguo: Protocollo 5 aprile 1978 — testo pubblicato nelle «comunicazioni al personale» del 14 aprile 1978, n. 77/78), rendeva noto al ricorrente di non poter considerare la nota da lui presentata come un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, aggiungendo: «è evidente che, se l'autorità che ha il potere di nomina non ha mai adottato una decisione nei suoi confronti circa tale questione, essa non può, tanto meno, essersi astenuta dall'adottare un provvedimento imposto dallo Statuto nel corso di un procedimento che (a) lo Statuto non contempla nemmeno e (b) nell'ambito del quale è stabilito chiaramente a chi spetta operare la scelta di cui trattasi».

7 Quanto al merito del reclamo, il segretario generale ribadiva la risposta già fornita dall'amministrazione, secondo cui il responsabile dell'ufficio «effettivi», al quale il ricorrente aveva presentato la sua candidatura, era la persona competente a firmare la comunicazione 6 febbraio 1979 con cui lo si informava del rigetto della stessa.

8 In conclusione, il segretario generale faceva notare che la comunicazione inviata dal capo dell'ufficio «effettivi» ai dipendenti che avevano proposto la propria candidatura nell'ambito del procedimento aperto con l'avviso n. 189/78 costituiva un semplice provvedimento organizzativo adottato conformemente al protocollo 5 aprile 1978, non già una decisione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il quale non trovava applicazione, a suo avviso, nel caso di specie.

9 Contro tale comunicazione del segretario generale, il Korter ha proposto ricorso entro i termini prescritti. Nell'atto introduttivo, egli svolge una serie di argomenti relativi alla violazione, da parte del Consiglio, degli artt. 7, 25 e 90 dello Statuto. In sostanza, egli sostiene che il procedimento aperto con l'avviso n. 189/78 era un procedimento di trasferimento ai sensi dell'art. 7 dello Statuto; era perciò necessaria l'adozione di una decisione motivata in conformità all'art. 25, n. 2, dello Statuto. Trattandosi di un dipendente di categoria A, tale decisione avrebbe dovuto essere adottata dallo stesso segretario generale del Consiglio, in quanto autorità che ha il potere di nomina per tale categoria di dipendenti, conformemente a quanto stabilito dalla decisione del Consiglio n. 63/9 del 14 maggio 1962 (GU 1963, pag. 34). Il segretario generale sarebbe dunque venuto meno, nella comunicazione 27 giugno

1979, all'obbligo di pronunziarsi, nonostante fosse stato adito con un reclamo formale ai sensi dell'art. 90 dello Statuto. Secondo il ricorrente, il protocollo 5 aprile 1978, invocato dal segretario generale per giustificare il comportamento dell'amministrazione, non può aver derogato alle norme imperative dello Statuto.

10 Con atto separato, presentato ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura, il Consiglio ha contestato la ricevibilità del ricorso, chiedendo alla Corte di pronunziarsi su questo punto, senza addentrarsi nel merito. Dopo aver preso cognizione delle osservazioni del ricorrente, la Corte (Seconda Sezione), ha deciso, con ordinanza 13 febbraio 1980, di esaminare l'eccezione congiuntamente al merito.

11 Il Consiglio chiede alla Corte, in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso. Esso sostiene che il procedimento aperto con l'avviso n. 189/78 costituiva unicamente un «provvedimento amministrativo», adottato in base al protocollo 5 aprile 1978, il quale, nella parte IV (mobilità), n. 1, stabilisce che:

«Di ogni posto disponibile, ad eccezione dei posti da coprire per trasferimento per motivi di salute e dei posti di cui al punto III, 5, dell'allegato del protocollo di negoziato del 12 giugno 1975, è data comunicazione al personale sotto forma di un avviso di trasferimento, accompagnato da una descrizione delle funzioni e da un invito a presentare candidature.

Il superiore gerarchico è libero di scegliere sia tra i candidati che fanno domanda di trasferimento in seguito a tale pubblicazione, sia al di fuori di essi. Tale scelta deve obbedire esclusivamente ai criteri d'interesse del servizio».

12 Ad avviso del Consiglio, le comunicazioni inviate al ricorrente costituiscono, alla luce di questo testo, semplici «informazioni» e non possono venire qualificate come decisioni ai sensi degli artt. 7 o 25 dello Statuto.

13 Quanto al merito della controversia, il Consiglio sostiene di avere esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale nei riguardi delle candidature presentategli in seguito alla pubblicazione dell'avviso e che la risposta nega-

tiva data al ricorrente non era soggetta, come risulta dalla giurisprudenza costante della Corte, all'obbligo della motivazione.

14 In risposta ad un quesito sottopostogli dalla Corte, il Consiglio ha reso noto che, a seguito della pubblicazione dell'avviso n. 189/78, vennero presentate quattro candidature; una di queste venne considerata irricevibile, mentre gli altri tre candidati, fra i quali il ricorrente, pur soddisfacendo le condizioni di carattere formale, non possedevano tuttavia i requisiti specifici per il posto vacante.

15 Dall'esame del fascicolo e degli argomenti svolti dalle parti risulta che la controversia è stata originata principalmente dall'incertezza che sussiste quanto alla definizione, alla stregua dello Statuto, della natura dell'offerta resa nota con l'avviso n. 189/78. In quest'ultimo si dichiarava che era provvisoriamente vacante, per un anno, un posto di amministratore e si invitavano i dipendenti interessati a presentare «una domanda di cambiamento di assegnazione»; erano ricevibili solamente le candidature dei dipendenti che occupassero già un posto della stessa categoria e dello stesso grado di quello da coprire. Secondo lo stesso avviso, per occupare il posto offerto, nell'ambito dei lavori del Consiglio in materia di negoziati per l'adesione, era necessario possedere requisiti particolari, quali spirito d'analisi e di sintesi, qualità di ordine e di metodo, capacità di trattare questioni nuove e conoscenze linguistiche approfondite.

16 Da questo avviso, nel suo complesso, risulta che si trattava di offrire, ad un dipendente del segretariato, la possibilità di sfruttare le proprie capacità nell'ambito di un'attività di carattere straordinario, per un periodo limitato e senza alcun cambiamento quanto all'inquadramento statutario. Resta pertanto dubbio che, obiettivamente, il mutamento di assegnazione contemplato dall'avviso corrispondesse alla nozione di trasferimento ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, che si riferisce ai trasferimenti di carattere permanente, aventi, in quanto tali, un'incidenza diretta sulle prospettive di carriera dei dipendenti. L'avviso che è all'origine della controversia è ambiguo a questo proposito, in quanto fa allusione a una possibilità di «trasferimento», pur aprendo un procedimento che non corrisponde a quanto prescritto dallo Statuto in materia di trasferimenti propriamente detti. Tale incertezza ha continuato a sussistere per tutto il periodo in cui il ricorrente ha reiterato le sue rimostranze e fino alla nota 27 giugno 1979, nella quale il segretario generale si è

rifiutato di considerare il procedimento aperto con l'avviso n. 189/78, nonostante la terminologia impiegata, come un vero e proprio procedimento di trasferimento.

17 Da quanto precede risulta che le rimostranze del ricorrente non erano ingiustificate, in quanto egli protestava contro il fatto che la situazione statutaria dei dipendenti possa essere modificata attraverso procedimenti paralleli privi delle garanzie offerte dallo Statuto. Nello stesso tempo, bisogna constatare che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare l'esistenza di un atto che gli abbia arrecato pregiudizio, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, in quanto l'amministrazione, in esito al procedimento aperto con l'avviso n. 189/78, ha deciso di non prendere in considerazione nessuna delle candidature presentate. Come il Consiglio ha fatto giustamente osservare, il ricorrente non aveva alcun diritto ad ottenere il posto per il quale aveva presentato la propria candidatura. Poiché l'amministrazione non ha proseguito il procedimento controverso, la domanda volta all'ottenimento di una decisione formale nell'ambito di tale procedimento non presenta alcun interesse per il ricorrente.

18 Ne deriva che il ricorso è irricevibile.

Sulle spese

19 Occorre tuttavia tener conto di quanto precede nello statuire sulle spese. Risulta infatti che la nascita e lo sviluppo della controversia sono stati favoriti dall'atteggiamento dell'amministrazione del Consiglio, ed in particolare dall'ambiguità ch'essa ha lasciato sussistere sul piano giuridico quanto alla natura, dal punto di vista dello Statuto, della possibilità di trasferimento resa nota con l'avviso n. 189/78, nonché dal suo rifiuto di fornire al ricorrente una qualsiasi spiegazione circa i motivi del suo comportamento, che sono stati conosciuti solamente nel corso del procedimento giurisdizionale. Così stando le cose, non si può rimproverare al ricorrente di aver presentato un ricorso per reagire contro quello che egli poteva considerare come un comportamento arbitrario dell'amministrazione nei propri confronti. Occorre, pertanto, applicare l'art. 69, § 3, 2° comma, del regolamento di procedura, a termini del quale «la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie».

20 È dunque opportuno porre le spese processuali a carico del Consiglio.

Per questi motivi

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Il Consiglio sopporterà le spese, comprese quelle sostenute dal ricorrente.

Pescatore Touffait Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 febbraio 1981.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI DEL 29 GENNAIO 1981

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. La presente controversia ha per oggetto la procedura di trasferimento di un funzionario comunitario nell'ambito di una delle istituzioni. I fatti possono essere riassunti in breve. Una comunicazione al personale del segretariato generale del Consiglio, in data 11 agosto 1978, numero 189/78, rese noto che gli interessati i quali fossero funzionari di grado A 7/A 6 avrebbero potuto chiedere il trasferimento ad un posto resosi vacante per un anno presso la Direzione generale E, direzione III, in relazione alle esigenze di servizio sorte per i negoziati relativi all'adesione di nuovi Stati membri. Il signor Korter presentò la sua candidatura il 27 settembre 1978, ma il